

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 25 giugno 2013

Sul disegno di legge:

***(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
(su emendamenti)***

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 7.0.1 parere contrario, in quanto la disposizione, contenendo una delega al Governo, deve essere più correttamente aggiunta al disegno di legge di delegazione europea;
- sull'emendamento 14.1 parere non ostativo, invitando a valutare se la previsione della residenza quinquennale, quale ulteriore criterio per l'assegnazione dei benefici a vantaggio dei percettori di basso reddito, sia compatibile con la normativa comunitaria di riferimento, finalizzata a una progressiva estensione di alcuni diritti sociali anche a cittadini non europei titolari del diritto di soggiorno;
- sull'emendamento 24.2 parere non ostativo, a condizione che, alla lettera *b*), capoverso 2, le disposizioni riguardanti l'aggiornamento della normativa regionale siano formulate come facoltà e non come obbligo;
- sull'emendamento 24.3 parere contrario, in quanto introduce un criterio indeterminato e incompatibile con una corretta interpretazione del rapporto tra le fonti del diritto;
- sull'emendamento 27.1 parere non ostativo, a condizione che: *a*) al comma 2, il parere dell'ISPRA, ivi previsto, non abbia carattere vincolante; *b*) al comma 4, sia soppressa la previsione del versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga, in quanto lesivo dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni; *c*) al comma 5, sia soppresso il secondo periodo, dal momento che la norma ivi prevista attribuisce alla Regione competenze riservate, in via esclusiva, allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; *d*) sia soppresso il comma 6, in quanto appare più ragionevole - e compatibile con i rispettivi ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni - la procedura prevista all'articolo 27, comma 2, capoverso "Art. 19-bis", comma 4, del disegno di legge;
- sugli emendamenti 27.2, 27.11 e 27.12 parere non ostativo, a condizione che il parere dell'ISPRA, ivi previsto, non abbia carattere vincolante;
- sull'emendamento 27.5 parere contrario, poiché la norma ivi prevista attribuisce alla Regione competenze riservate, in via esclusiva, allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

Onorevole Presidente
della 14^a Commissione
S E D E

- sull'emendamento 27.7 parere contrario, in quanto la disposizione reca norme di eccessivo dettaglio, potenzialmente lesive delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni;
- sull'emendamento 28.0.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, in quanto attiene a materie estranee ai contenuti della disposizione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Sen. DELLA VEDOVA
Estensore del parere